

La rubrica dell'avvocato

a cura dell'Av. Claudio Calvello

www.studiolegalecalvello.it studiocalvello@tiscali.it

TRA MOGLIE E MARITO...

Diciamolo subito senza tanti giri di parole: **vita grama quella dei nonni fatta più di doveri che di diritti!**

Tenterò molto brevemente di spiegarvi il perché prendendo lo spunto da un paio di recenti vicende giudiziali. La prima riguarda il tentativo da parte di un nonno di intervenire nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale per far presente al Giudice il proprio desiderio di poter continuare ad avere rapporti affettivi col nipotino atteso che **la nuora gliene impediva la frequentazione**. Ebbene, nonostante la legge riconosca espressamente il diritto dei minori a mantenere vivi i rapporti con gli ascendenti, i nonni non possono allo stato intervenire nel procedimento giudiziale perché (lo dice la Cassazione) manca una precisa disposizione normativa in tal senso.

Sembra assurdo solo a leggere l'art. 155 del c.c. che dispone che in caso di separazione personale dei genitori **il figlio minore**

"Il ruolo dei nonni"

ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e **di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (nonni)**, ma tant'è. A questo punto ai nonni che non vogliono darsi per vinti non resterà che promuovere un procedimento che abbia ad oggetto **l'accertamento della condotta pregiudizievole del genitore nei confronti del figlio** (art. 333 c.c.) ed insistere perché il Giudice emetta un provvedimento che faccia valere la loro posizione giuridica contro chi ostacola il rapporto con i nipoti. In compenso, (ma si fa per dire!) **in capo ai nonni gravano veri e propri doveri**. Infatti

la legge prevede un obbligo primario di **mantenimento dei minori** da parte di entrambi i genitori, e secondario degli ascendenti (quindi dei nonni), **quando i genitori non hanno mezzi sufficienti**. In termini pratici, il genitore beneficiario dell'assegno di mantenimento a favore del figlio che non riceva più in tutto o in parte detto assegno da parte del coniuge gravato, potrà chiedere (ove necessario anche giudizialmente) anche agli ascendenti di provvedere al mantenimento del proprio nipote. Ovviamente, in caso di contrasto, il Giudice dovrà porre a carico dei nonni (sia materni che paterni) un assegno commisurato alle rispettive possibilità economiche in modo tale da contemperare gli sforzi contributivi di costoro.



la legge prevede un obbligo primario di **mantenimento dei minori** da parte di entrambi i genitori, e secondario degli ascendenti (quindi dei nonni), **quando i genitori non hanno mezzi sufficienti**. In termini pratici, il genitore beneficiario dell'assegno di mantenimento a favore del figlio che non riceva più in tutto o in parte detto assegno da parte del coniuge gravato, potrà chiedere (ove necessario anche giudizialmente) anche agli ascendenti di provvedere al mantenimento del proprio nipote. Ovviamente, in caso di contrasto, il Giudice dovrà porre a carico dei nonni (sia materni che paterni) un assegno commisurato alle rispettive possibilità economiche in modo tale da contemperare gli sforzi contributivi di costoro.

Un caro saluto a tutti i lettori